

**DECISIONE N. 1/2017 DEL COMITATO SPECIALE CARIFORUM-UE PER LA COOPERAZIONE  
DOGANALE E LA FACILITAZIONE DEGLI SCAMBI****del 7 luglio 2017****relativa a una deroga alle norme di origine stabilite dal protocollo I dell'accordo di partenariato economico tra gli Stati del Cariforum, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, per tener conto della particolare situazione della Repubblica dominicana riguardo a certi prodotti tessili [2017/1463]**

IL COMITATO SPECIALE PER LA COOPERAZIONE DOGANALE E LA FACILITAZIONE DEGLI SCAMBI,

visto l'accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, in particolare l'articolo 39, paragrafo 2, e l'articolo 42, lettera b), del relativo protocollo I,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra <sup>(1)</sup> («APE CARIFORUM-UE»), è applicato in via provvisoria dal 29 dicembre 2008 tra l'Unione europea (UE) e Antigua e Barbuda, le Bahamas, le Barbados, il Belize, Dominica, la Repubblica dominicana, Grenada, la Guyana, la Giamaica, Saint Kitt e Nevis, Santa Lucia, Saint Vincent e Grenadine, il Suriname e Trinidad e Tobago.
- (2) Il protocollo I dell'APE, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, contiene le norme di origine per l'importazione nell'UE di prodotti originari degli Stati del CARIFORUM.
- (3) Conformemente all'articolo 39, paragrafo 2, del protocollo I dell'APE, possono essere concesse deroghe a tali norme di origine qualora siano giustificate dallo sviluppo delle industrie esistenti o dalla creazione di nuove industrie negli Stati del CARIFORUM. Inoltre, a norma dell'articolo 39, paragrafo 6, lettera b), del protocollo, nell'esame delle richieste di deroga si tiene conto in particolare dei casi in cui l'applicazione delle norme di origine vigenti comprometterebbe sensibilmente, per un'industria esistente in uno Stato o negli Stati del CARIFORUM, la possibilità di continuare le proprie esportazioni nell'UE, e particolarmente dei casi in cui detta applicazione potrebbe provocare la cessazione di tali attività.
- (4) Il 10 marzo 2015 il comitato speciale CARIFORUM-UE per la cooperazione doganale e la facilitazione degli scambi ha adottato la decisione n. 1/2015 <sup>(2)</sup> che concede una deroga alle norme di origine riguardo a taluni prodotti tessili importati nell'Unione conformemente all'articolo 39, paragrafo 2, e all'articolo 39, paragrafo 6, lettera b), del protocollo I dell'APE, dal 10 marzo 2015 al 9 marzo 2017.
- (5) Il 22 febbraio 2017 il presidente del comitato speciale CARIFORUM-UE per la cooperazione doganale e la facilitazione degli scambi ha ricevuto dalla Repubblica dominicana una nuova richiesta di deroga.
- (6) A norma dell'articolo 13 del protocollo I dell'APE, le condizioni relative all'acquisizione del carattere di prodotto originario di cui al titolo II del protocollo I devono essere rispettate senza interruzione negli Stati del CARIFORUM o nell'UE. Haiti ha firmato l'APE ma non lo ha ratificato né lo sta applicando in via provvisoria.

<sup>(1)</sup> GUL 289 del 30.10.2008, pag. 3.

<sup>(2)</sup> Decisione n. 1/2015 del comitato speciale Cariforum-UE per la cooperazione doganale e la facilitazione degli scambi, del 10 marzo 2015, relativa a una deroga alle norme di origine stabilite dal protocollo I dell'accordo di partenariato economico tra gli Stati del Cariforum, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, per tener conto della particolare situazione della Repubblica dominicana riguardo a certi prodotti tessili [2015/600] (GU L 99 del 16.4.2015, pag. 34).

